

## Condizioni di adesione obbligazioni di cassa

Edizione gennaio 2023. Si riservano cambiamenti.

Le presenti condizioni di adesione regolano il rapporto tra l'investitore e l'Associazione Casa Andrea Cristoforo (di seguito Casa) per la sottoscrizione di obbligazioni di cassa.

### 1. Obbligazione di cassa

Le obbligazioni di cassa della Casa sono un investimento finanziario gestito sotto forma di conto con durata fissa e un tasso d'interesse fisso concordato. Esse sono volte al sostegno e all'ulteriore sviluppo della Casa. Le obbligazioni di cassa non sono riscattabili anticipatamente da parte dell'investitore.

### 2. Importo di sottoscrizione

L'importo minimo di sottoscrizione è di CHF 2000.—. Gli importi maggiori devono essere divisibili per CHF 1000.—.

### 3. Durata

La durata delle obbligazioni di cassa va da un minimo di 3 anni a un massimo di 10 anni. La sottoscrizione è possibile in qualsiasi momento, la restituzione avviene in data della scadenza fissata.

### 4. Modulo di sottoscrizione

Il modulo di sottoscrizione può essere scaricato dal sito della Casa oppure richiesto telefonicamente o per iscritto. Il modulo debitamente compilato e firmato è da inviare per posta alla Casa.

### 5. Conferma

La Casa conferma la sottoscrizione dell'obbligazione di cassa per iscritto, allegando una polizza di versamento.

### 6. Pagamento e decorrenza (liberazione)

Il pagamento è da effettuare entro 30 giorni dal ricevimento della conferma. La decorrenza ha inizio non appena l'importo sottoscritto è reso disponibile sul conto della Casa.

### 7. Tassi d'interesse

Il tasso d'interesse può essere scelto fra le possibilità prestabilite sul modulo di sottoscrizione.

### 8. Accredito degli interessi

Gli interessi decorrono dal momento della liberazione e vengono versati annualmente il 31 luglio su un conto bancario o postale svizzero dell'investitore. La prima data di accredito degli interessi è il 31 luglio successivo alla liberazione. Viene dedotta l'imposta preventiva federale. L'investitore riceve una distinta degli interessi e un attestato relativo all'imposta preventiva.

### 9. Spese amministrative una tantum

Allo scopo di coprire le spese di emissione, vengono computati CHF 50.— per obbligazione. In caso di tasso d'interesse dello 0%, non vengono computate tali spese.

### 10. Cessione e costituzione in pegno

L'obbligazione di cassa non può essere costituita in pegno, ma può essere trasferita a un'altra persona. La cessione necessita della notifica scritta all'amministrazione delle obbligazioni di cassa.

### 11. Restituzione

La restituzione dell'importo dell'obbligazione di cassa avviene sullo stesso conto su cui sono accreditati gli interessi. L'investitore riceve una distinta finale da cui risultano l'avvenuta restituzione dell'importo dell'obbligazione e l'ultimo accredito degli interessi.

### 12. Restituzione anticipata

La Casa è libera di restituire anticipatamente l'importo dell'obbligazione di cassa previo preavviso di tre mesi.

### 13. Foro

Il foro competente è Bellinzona.